

Corte di Cassazione II sez. civile – 14 agosto 2007, n. 17689 – Pres. Pontorieri – Rel. Goldoni

Soggetti portatori di handicap – parcheggio in aree riservate a soggetti specifici – divieto di parcheggio – sussistenza

L'area di parcheggio riservata a talune categorie di soggetti deputati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (CC, Polizia e VVFF) in alcun modo può essere utilizzato da soggetti diversi dai riservatari.

Tale preclusione sussiste anche con riferimento a soggetti portatori di handicap titolari di apposite autorizzazioni relative alla circolazione stradale e al parcheggio.

Le esigenze connesse alla difficoltosa e ridotta mobilità fisica degli stessi, devono essere, infatti, coniugate con l'interesse generale alla sicurezza e incolumità pubblica, altrimenti sacrificata ove, autorizzando altre vetture alla sosta nelle suddette aree, si creerebbe intralcio "all'opera delle dette categorie di operatori".